

Codice DB1422

D.D. 25 luglio 2013, n. 1766

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino dell'invaso di PIEDILAGO (VB1005) in comune di Premia (VB), di proprieta' della ENEL - Divisione Generazione ed Energy management, ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di approvare il progetto di gestione relativo al bacino dell'invaso di PIEDILAGO, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n.3951/DB14.22 del 16.01.2013.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al *Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico, Dighe* ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;
3. per le operazioni previste nel progetto di gestione, quali svasi, prelievo meccanico, fluitazione e spurgo, il proponente dovrà verificare con congruo anticipo la necessità di una valutazione di incidenza, ex l.r. 19/2009 art.43;
4. per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interrimento, si chiede di recepire quanto segue:
 - le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;
 - le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n.8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale" ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai *rilasci da operazioni di svaso e sfangamento, prove e sfiori*;

- *attività connesse allo svaso e al prelievo meccanico del materiale* – dovranno essere indicati, nel programma di sintesi, i quantitativi dei sedimenti di cui è progettato il prelievo dall'invaso e la destinazione; prima dei prelievi, dovrà essere dato all'ARPA un congruo preavviso per consentire di presenziare ai lavori di campionamento o, eventualmente, di effettuare dei saggi campione indipendenti; il numero dei campioni dovrà essere in numero non inferiore a quanto indicato nelle Linee guida Regionali; le operazioni di asportazione dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedersi al settore OO.PP., difesa del suolo, Economia Montana e foreste – settore decentrato di Verbania, secondo i disposti della DGR n. 44-5058 del 14/01/2002 e della DGR n. 66/478 del 02/08/2010; l'eventuale riutilizzo dei sedimenti come materiali da scavo dovrà essere effettuato secondo i disposti di DM 161/2012;
- *fluitazione o spurgo* – l'operazione, ove possibile, dovrà avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004), e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i; le operazioni di gestione dell'ittiofauna devono essere concordate con l'Amministrazione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.
- dovranno essere monitorati i parametri idrologici, chimico-fisici e biologici, prima e dopo le operazioni, secondo le indicazioni del DPGR 29 gennaio 2008 n.1/R, in siti idonei concertati con il dipartimento ARPA competente per territorio; la presumibile origine naturale dei metalli (Zn, Sn) rilevati in concentrazioni superiori ai valori soglia di cui alla tabella 1, colonna A di cui all'all.V, titolo V, parte IV del D.LGS 152/2006 dovrà essere preventivamente accertata con ARPA Piemonte;
- dovranno essere concordate con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola le azioni di gestione dell'ittiofauna, come da deliberazione provinciale n.7/2009.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto di gestione anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni.

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della LR 22 del 2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia